

Condizioni e aspetti generali di fornitura dei servizi analitici

1. Premessa

Il presente accordo produce effetti tra le parti come di seguito individuate:

"LASI" o "Laboratorio": la società LASI, con sede legale in Largo Torricelli 7, 52041 Pieve al Toppo (AR), codice fiscale e partita IVA n. 00157330515, come parte incaricata dell'espletamento del servizio.

"Cliente": il soggetto giuridico, pubblico o privato, che richiede a LASI l'effettuazione di servizi tra quelli offerti dal Laboratorio.

Il presente accordo può avere ad oggetto un "Campione", ossia un materiale da esaminare oppure una prestazione di servizi il cui contenuto deve essere individuato, per iscritto, tra le parti.

2. Applicazione delle Condizioni Generali e Obblighi del Cliente

I singoli contratti possono essere conclusi secondo apposite convenzioni scritte, mediante accettazioni di offerte di LASI o in ogni altra forma ritenuta idonea alle circostanze purché comunicata in forma scritta.

Il contenuto di eventuali accordi in variazione delle condizioni generali sarà di volta in volta concordato tra le parti che ne dovranno altresì precisare l'ambito di applicazione.

In mancanza di formale offerta e/o richiesta di quotazioni economiche, costituiscono contratti anche gli ordini di esecuzione di analisi che pervengono direttamente dal cliente o che dal medesimo siano sottoscritti, e l'eventuale consegna o recapito di campioni presso il laboratorio perché vengano esaminati. In questi casi verranno applicati i prezzi come da listino standard.

Sarà, comunque, discrezione di LASI accettare o meno campioni non accompagnati da richiesta scritta su carta intestata del cliente, e firmata da persona avente diritto, dove sia chiaramente indicato il riferimento ai campioni presentati, gli esami desiderati per ciascuno di essi, il nominativo esatto a cui intestare i rapporti di prova e le fatture.

Per “**accettazione**” si intende la presa in carico del materiale da sottoporre ad analisi da parte di LASI con l’attribuzione di un numero identificativo, generato automaticamente con l’inserimento della richiesta nel gestionale del laboratorio.

Eventuali richieste particolari relative ad analisi/rapporti di prova e/o tempi e modi di fatturazione, in deroga a quanto descritto nelle condizioni generali di fornitura, dovranno essere convenute fra le parti in forma **scritta** e **prima dell’invio dei campioni**.

Sarà, inoltre, cura del cliente indicare ogni ulteriore informazione ad integrazione della richiesta di servizio.

Una volta che l’offerta è stata sottoscritta ed inviata a LASI srl, qualora il cliente voglia variare gli accordi dopo che il/i campione/i sono stati accettati, è necessaria la sottoscrizione di una nuova offerta o l’accettazione di qualsiasi comunicazione scritta da parte del laboratorio.

Lasi si sente sollevata da ogni ulteriore responsabilità qualora il servizio per cui è stata sottoscritta l’offerta venga eseguito solo in parte oppure non venga eseguito per cause da imputare al cliente, come ad esempio, la mancata comunicazione di informazioni necessarie alla redazione del rapporto di prova finale, la mancata disponibilità ad accogliere i tecnici presso il sito dove deve essere effettuato il servizio.

Lasi, quindi, si riserva la possibilità di inviare comunicazione scritta dell’accaduto e di fatturare il lavoro svolto entro il mese successivo.

3. Consegna dei campioni al Laboratorio

Ogni attività, procedura e/o metodica prevista e/o richiesta in ordine alla creazione, costituzione od individuazione del campione è definita attività di “campionamento” e/o di “prelievo”, salvo diverse condizioni formalmente convenute, si intende prestata od espletata a carico e sotto la responsabilità del cliente o del committente. A richiesta, LASI assicura disponibilità a fornire indicazioni su procedure, tecniche e/o metodi di campionamento e/o di prelievo, di trasporto e di conservazione previste da normative cogenti e/o volontarie ed eventualmente anche i materiali necessari all’esecuzione di un campionamento e/o

prelievo ottimale che potranno essere oggetto di separato addebito. Per i campionamenti alle emissioni in atmosfera, Lasi fornisce anche le indicazioni per gli accessi in sicurezza.

Ove non sia diversamente convenuto in maniera espressa, il materiale da sottoporre ad analisi viene recapitato al Laboratorio a cura del Cliente o di un suo incaricato. L'imballaggio, il trasporto e la consegna del campione sono sotto responsabilità del cliente. Il campione deve essere trasportato in modo tale da non subire variazioni di temperatura o altri parametri, che potrebbero inficiare il risultato analitico. L'analisi condotta dal Laboratorio farà sempre comunque riferimento alla situazione del campione al momento della consegna. I clienti possono consegnare i campioni alla Accettazione negli orari di apertura. L'orario di sportello per l'accettazione ed il ritiro dei risultati dei campioni destinati ad analisi chimica è 8,30 - 12,30; 14,30 - 17,00 dal lunedì al venerdì (sabato escluso), per i campioni destinati ad analisi microbiologica il medesimo orario, ma fino al giovedì.

L'attività di campionamento e/o prelievo ed il ritiro del materiale da esaminare presso il domicilio del Cliente (o presso altro luogo dallo stesso indicato) effettuato a cura di personale LASI, o da essa incaricato, costituisce prestazione accessoria, e sarà oggetto di separato addebito, fatti salvi patti contrari.

Nel caso di ritiro dal parte di personale, o incaricato, del Laboratorio, LASI garantisce che il trasporto al Laboratorio avvenga secondo condizioni tali da assicurare la conservazione delle caratteristiche chimiche, fisiche e microbiologiche che il materiale presentava all'atto della sua presa in consegna.

Il Cliente ha l'obbligo di informare LASI sui rischi inerenti il materiale da sottoporre ad analisi identificando i pericoli ad esso connessi; ha, inoltre, l'obbligo di segnalare la corretta modalità per la gestione dei campioni (eliminazione, riduzione, protezione) e, nel caso di campionamenti in atmosfera, è tenuto a fornire tutte le attrezzature necessarie all'accesso in sicurezza dei camini.

La consegna dei campioni, di norma, può avvenire solo dopo l'accettazione dell'offerta. Se un campione viene consegnato senza che il cliente abbia ancora sottoscritto l'offerta, quest'ultima si ritiene tacitamente accettata. In caso di consegna senza aver preventivamente preso alcun accordo, al momento della ricezione sarà compilato il modulo R02/PG01 "Ricevimento campioni non concordati".

Quando il cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova in presenza di uno scostamento dalle condizioni specificate, il laboratorio indicherà nel RDP quali sono i risultati che possono essere influenzati dallo scostamento.

4. Data inizio analisi

In linea generale, per data di inizio analisi si intende entro i 2 giorni lavorativi dall'accettazione del campione, fatto salvo l'onere di LASI di garantire idonei trattamenti di conservazione del campione.

5. Conservazione del campione, contro - campione (o campione di riserva) e campione residuo

Dal momento del ricevimento del materiale da esaminare il Laboratorio ne garantisce la conservazione secondo modalità idonee a garantirne il mantenimento delle condizioni chimiche, fisiche e microbiologiche.

Salvo che non sia stato diversamente convenuto, LASI acquista la proprietà del campione consegnato. Il Cliente può richiedere in forma scritta la restituzione dello stesso o di quanto ne residua dopo l'analisi, considerando il ritiro a proprio carico.

Quanto rimane da campioni sottoposti ad analisi (campione residuo) viene conservato per un periodo di 30 gg (se non diversamente ed espressamente richiesto) dalla data di accettazione del campione, in relazione alla matrice e alla natura delle prove richieste, salvo diverse disposizioni di legge. La conservazione dei campioni è funzione della loro stabilità: tempi e modalità di conservazione possono essere altrimenti definiti ad insindacabile giudizio di LASI.

Se presenti, i contro-campioni o campioni di riserva vengono conservati da LASI per un periodo concordato con il cliente o con l'autorità ufficiale competente.

Decorso il termine indicato, LASI ha la facoltà di distruggere il contro-campione ovvero di conferirlo a terzi per lo smaltimento.

6. Rapporti di prova

Il Laboratorio è responsabile unicamente dei risultati analitici riferiti ai campioni oggetto di analisi.

I rapporti di prova vengono emessi in unico esemplare.

Il rilascio di eventuali duplicati in formato originale, su richiesta del Cliente, può costituire oggetto di separato addebito.

I rapporti di prova vengono emessi, di norma, su modulistica "LASI" contenente anche il marchio Accredia combinato ILAC-MRA (ILAC-R7-05), la sigla identificativa dello schema di accreditamento, il numero del corrispondente certificato di accreditamento e la lettera identificativa dello schema, in conformità alle specifiche di Norma pertinenti.

L'emissione di rapporti di prova secondo formati corrispondenti a specifiche del Cliente deve essere richiesta per iscritto; qualora tale personalizzazione sia consentita dalle norme generali sull'accreditamento dei laboratori di prova e sia tecnicamente possibile, costituisce prestazione accessoria, il cui corrispettivo sarà preventivamente concordato con il Cliente.

I Rapporti di Prova sono univocamente determinati da un numero, corrispondente al numero di identificazione del campione.

I risultati riportati sul Rapporto di Prova sono rappresentativi del solo campione presentato.

Il giudizio di conformità riportato sul rapporto di prova è espresso senza considerare l'incertezza estesa di misura e rientra nel costo della prestazione; l'aggiunta di ulteriori commenti, sarà oggetto di ulteriore addebito.

Il Laboratorio non ha responsabilità alcuna sugli eventuali danni arrecati al Cliente o a terzi dall'utilizzo dei risultati di prova, né per ritardi nella consegna dei risultati di prova dovuti a causa di forza maggiore.

Salvo che non sia diversamente convenuto, i rapporti di prova vengono consegnati al Cliente a mezzo mail con firma digitale del chimico abilitato.

Su espressa richiesta del Cliente, che deve essere formulata prima dell'accettazione del campione da parte del Laboratorio, i rapporti di prova possono essere anticipati via fax, via posta elettronica o spediti con mezzo diverso da quello ordinario; tale prestazione, da considerarsi accessoria, può costituire oggetto di separato addebito. I rapporti di prova con firma digitale hanno valore legale e LASI non si assume responsabilità per la perdita, alterazione o diffusione non controllata dei dati a causa di eventi esterni non governabili dal Laboratorio.

E' vietata la duplicazione, parziale, dei rapporti di prova senza la preventiva autorizzazione scritta di LASI. I Rapporti di Prova non possono essere utilizzati, in tutto o in parte, a scopo pubblicitario o promozionale senza esplicita autorizzazione da parte di LASI

LASI provvede all'archiviazione dei rapporti di prova per almeno 4 anni secondo modalità previste dalla vigente normativa; dove non diversamente concordato con il cliente LASI conserva le registrazioni tecniche relative alle prove effettuate sul campione per un tempo non inferiore a 4 anni.

Le modifiche/correzioni al Rapporto di Prova non dovute ad errori di stesura o che riguardino informazioni non ricevute precedentemente, sono oggetto di ulteriore addebito e comportano l'emissione di un rapporto di prova sostitutivo. Per tale ragione è necessario che il cliente invii una richiesta scritta con l'oggetto e la motivazione della modifica, nonché una risposta scritta di avvenuta ricezione del rapporto di prova sostitutivo.

7. Identificazione dei metodi di prova

Su richiesta del Cliente il Laboratorio fornisce chiarimenti sui metodi o sulle procedure che saranno utilizzati e si riserva di modificarli se all'arrivo il campione differisce rispetto a quanto comunicato dal cliente o se necessario dal punto di vista tecnico-analitico.

Qualsiasi altra richiesta è considerata prestazione accessoria di LASI e costituisce oggetto di separato addebito.

Richieste specifiche in relazione ai metodi di prova devono essere concordate per iscritto prima dell'accettazione del campione.

Il sistema di gestione di LASI prevede un aggiornamento dei metodi adottati al fine di ottimizzare il servizio.

8. Subappalto delle prove

Come indicato sull'offerta, con l'accettazione delle presenti condizioni generali, il Cliente autorizza il Laboratorio anche a subappaltare a terzi:

- prove che il laboratorio non esegue;
- prove accreditate e non, per ragioni imprevisi ed eccezionali (es. guasto improvviso);
- attività per le quali non è accreditato, ma affidate a laboratori esterni accreditati.

Il laboratorio riporterà sul proprio rapporto di prova i risultati subappaltati restituiti dal laboratorio accreditato fornitore, indicando il numero di accreditamento del Laboratorio esterno e, nel caso di Ente non italiano, anche il nome dell'Ente accreditante oppure fornirà direttamente il rapporto di prova del laboratorio subappaltato.

Nel caso il Cliente non desideri che il laboratorio LASI utilizzi fornitori o subappaltatori deve comunicare per iscritto tale esigenza.

Il Laboratorio è responsabile nei confronti del Cliente delle attività cedute a terzi subappaltatori dei quali abbia verificato la competenza secondo le procedure del sistema in vigore. Tale responsabilità decade qualora il Laboratorio terzo venga indicato dal Cliente stesso.

9. Altre prestazioni connesse ai rapporti di prova

Ogni altra richiesta del Cliente, in qualsivoglia modo connessa all'emissione del rapporto di prova (quale, ad esempio: opinioni ed interpretazioni, relazioni, commenti, confronti con limiti di legge

e/o di capitolato), costituisce separata prestazione non oggetto dell'accreditamento Accredia e può essere addebitata separatamente.

Tutte le informazioni contenute nel rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al materiale sottoposto ad analisi e ai parametri analizzati, e non costituiscono ispezione e/o certificazione di prodotto.

Per qualsiasi modifica ed integrazione non risultante da richieste e/o da accordi scritti fanno fede le registrazioni effettuate da LASI.

10. Certificazioni LASI e significato accreditamento secondo UNI CEI EN ISO/IEC 17025

LASI dichiara che la propria organizzazione e il sistema di gestione sono conformi agli standard ISO 9001, 14001 e 45001 applicabili e di essere in possesso di relativa certificazione.

LASI è iscritta all' Albo Nazionale dei Gestori Rifiuti con il numero FI/000744.

La competenza tecnica e gestionale del Laboratorio LASI è attestata inoltre dall'accREDITAMENTO ACCREDIA (LAB n° 1138) di numerose prove analitiche (vedi il sito www.accredia.it)

Il Ministero della Salute ha riconosciuto l'idoneità del laboratorio (n. identificativo 592TOS29) per l'analisi dell'amianto, secondo quanto disposto dal D.M. del 14/05/1996 e s.m.i.

Il laboratorio è iscritto nell'elenco della Regione Toscana dei laboratori che effettuano analisi per autocontrollo degli alimenti con il numero 066.

Il laboratorio è accreditato da ACCREDIA secondo gli standard previsti dalla UNI CEI EN ISO/IEC 17025 con il numero 1138.

L'accREDITAMENTO ACCREDIA è relativo alle prove per le quali il laboratorio ha richiesto e ottenuto l'accREDITAMENTO stesso. L'elenco aggiornato delle prove accreditate è consultabile direttamente sul sito www.lasi.it.

L'accreditamento comporta la verifica della competenza tecnica del laboratorio relativamente alle prove accreditate e del suo sistema di gestione, in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

LASI ha stipulato una convenzione di accreditamento con ACCREDIA in cui sono dettagliati tutti gli impegni reciproci che regolano l'accreditamento.

Con l'accreditamento ACCREDIA assicura la competenza tecnica del personale, l'adeguatezza delle attrezzature e delle apparecchiature e l'idoneità della struttura. ACCREDIA esegue periodicamente controlli a campione su tutte le prove oggetto dell'accreditamento e sul sistema di gestione del laboratorio.

Tutte le attività coperte da accreditamento devono essere contrattualmente gestite come accreditate (vedere §7.8.3), a meno che non sia esplicitamente richiesto dal cliente il contrario. In tal caso, la richiesta del cliente deve essere chiaramente indicata negli accordi contrattuali (rif. EA 3/01).

I rapporti di prova che non sono coperti da accreditamento non possono essere forniti ad una terza parte. Se il cliente necessita di fornirli ad una terza parte o l'accreditamento è richiesto per legge, non è possibile concordare l'esecuzione delle attività come non accreditate.

11. Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

LASI, nello svolgimento della propria attività e servizi, applica ed ottempera a tutte le prescrizioni ed obblighi previsti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori ai sensi Decreto Legislativo 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..

Nell'ipotesi in cui il lavoratore LASI svolga la propria attività presso la sede del cliente, quest'ultimo ha l'obbligo di informare LASI sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui si debba operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate.

12. Protezione dei dati personali (GDPR)

Di seguito si riporta apposita informativa che si intende approvata con la sottoscrizione del contratto, salvo diversa comunicazione scritta da parte del cliente.

Il cliente fornirà i propri dati necessari e utili per l'esecuzione degli obblighi contrattuali e quelli derivanti da disposizioni normative. In ossequio al Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 – GDPR, LASI srl informa che tali dati verranno raccolti presso l'archivio aziendale e utilizzati ai fini dello svolgimento dell'attività inerente al presente accordo di fornitura.

Titolare del trattamento è : LASI SRL Largo Torricelli 7, 52041 Pieve al Toppo (AR).

Il Cliente potrà esercitare i diritti di accedere ai propri dati personali (art. 15), di chiederne la cancellazione (art. 17), la rettifica (art. 16), di limitarne il trattamento (art. 18), di opposizione dei dati (art. 20), rivolgendo le richieste al titolare del trattamento in qualunque forma. LASI intende manifestato il consenso al trattamento dei dati per gli scopi e le finalità suddette anche in caso di mancato ricevimento da parte del Cliente di comunicazione contraria.

Tali dati sono trattati mediante strumenti manuali, informatici, telematici, con garanzia di sicurezza e riservatezza e con impegno a non diffonderli o comunicarli a terzi estranei.

Quando al laboratorio è richiesto per legge, o quando è contrattualmente autorizzato a comunicare informazioni riservate, il cliente o le singole persone interessate sono informate circa le informazioni fornite, a meno che ciò sia proibito dalla legge.

Le informazioni relative al cliente ottenute da fonti diverse dal cliente stesso (per esempio reclami, autorità in ambito legislativo) devono restare riservate. Il laboratorio deve mantenere riservata l'identità di chi ha fornito tali informazioni (la fonte) e non deve rivelarla al cliente, a meno di accordi presi con la fonte stessa.

13. Obbligo di riservatezza e informazioni varie

Le parti si obbligano a non divulgare a terzi la documentazione relativa al presente contratto e ogni altra informazione di cui venissero a conoscenza in occasione del contratto medesimo; anche dopo la cessazione per qualsiasi motivo dello stesso.

Le parti si obbligano a mantenere verso terzi la massima riservatezza e il segreto d'ufficio su quanto concerne la struttura organizzativa aziendale dell'altra parte.

Ciascuna parte, in particolare, prenderà ogni necessaria precauzione al fine di salvaguardare il segreto d'ufficio ed imporrà tale obbligo ai propri dipendenti e/o collaboratori, ivi compresi quelli delle aziende terze, vietando loro ogni uso abusivo delle informazioni ricevute.

14. Reclami/contestazioni

Il Laboratorio, ferma l'applicazione di quanto previsto dal proprio sistema di gestione certificato, considera impegnativi reclami e contestazioni in forma scritta che il cliente faccia pervenire entro 5 giorni dalla data di ricevimento del documento correlato alla prestazione oggetto di contestazione.

Termini diversi di decadenza devono essere preventivamente concordati con atto scritto.

15. Termini di pagamento

Quando non sia diversamente convenuto con apposito atto separato, le prestazioni del Laboratorio devono essere pagate entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, e comunque non diversamente da quanto previsto e riportato nella fattura stessa. In caso di ritardo nel pagamento, salvo diverso e separato accordo scritto, vengono addebitati gli interessi moratori ai sensi degli art.4 e 5 del D.L. n. 231 del 9 ottobre 2002.

Il pagamento deve eseguirsi secondo modalità preventivamente concordate con LASI.

Nel caso in cui si sia convenuto che il pagamento avvenga mediante ricevuta bancaria, la mancata ricezione dell'avviso di scadenza da parte del Cliente non costituisce giustificazione del mancato o ritardato pagamento.

16. Foro competente

Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le parti in ordine alla interpretazione, esecuzione e cessazione del contratto in essere fra le stesse. sarà devoluta alla competenza esclusiva del foro di Arezzo.